

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

- **A.I.P. - Associazione Italiana Podologi**, con sede in Roma, Via Afragola n. 12, cap 00132, codice fiscale 80065450589, in persona del Presidente Dott. Valerio Ponti (di seguito, “**AIP**”);

e

- **Anaste - Associazione Nazionale Strutture Territoriali**, con sede legale in Via dei Gracchi, n. 137 - 00192 ROMA, C.F. 03794811004, in persona del legale rappresentante p.t., dott. Sebastiano Capurso, munito dei poteri necessari (di seguito, “**Anaste**”).

(AIP ed Anaste di seguito definite, congiuntamente, le “**Parti**”)

Premesso che

- a) Anaste è l'Associazione nazionale che rappresenta Enti privati di assistenza residenziale agli anziani, sia auto che non-autosufficienti, nonché aziende che erogano servizi di assistenza domiciliare, con il fine di tutelare i diritti e le legittime aspettative delle proprie associate in tutte le Sedi istituzionali competenti.
- b) L'AIP associa a sé una pluralità di professionisti esercenti la professione di Podologo, opera su tutto il territorio nazionale e persegue il fine, tra l'altro, di i) perseguire ai sensi del D.M. del 2.8.2017 gli scopi professionali, scientifici, accademici e culturali degli esercenti la professione sanitaria di Podologo, anche presso le Sedi istituzionali; ii) attivare adeguate iniziative di comunicazione e sensibilizzazione volte a diffondere presso l'opinione pubblica l'attività dell'Associazione, nonché a rafforzare il ruolo del Podologo e a rendere patrimonio pubblico i risultati delle ricerche scientifiche.
- c) L'AIP ha proposto ad Anaste un protocollo di intesa, finalizzato a diffondere, presso le associate ad Anaste, il ruolo della professione del Podologo, ed Anaste ha inteso accogliere tale proposta, nell'ottica di contribuire al miglioramento e




potenziamento dei servizi offerti all'utenza dalle proprie Strutture Associate (di seguito, "**Protocollo**").

- d) In considerazione di quanto precede, le Parti hanno inteso addivenire alla sottoscrizione del Protocollo, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati.

Tutto ciò premesso e considerato

da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, dichiarano, stipulano e convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo.
2. Per effetto della stipula del Protocollo:
 - le Parti, congiuntamente, si impegnano ad adottare iniziative volte a promuovere la figura professionale del Podologo presso le Strutture Associate ad Anaste (di seguito, "**Associate**"), nonché in seno al settore socio-sanitario rappresentato da Anaste stessa, nell'ottica di consentire un rafforzamento dei servizi all'utenza ed ai pazienti-ospiti delle Associate;
 - l'AIP si impegna a fornire ad Anaste l'elenco dei professionisti ad essa aderenti, affinché le Associate, ove ne abbiano interesse, possano avvalersi dei predetti professionisti; in tale contesto, le Associate saranno libere di stipulare accordi professionali direttamente con i Podologi Soci AIP, con esclusione, da parte di quest'ultima, di qualsivoglia attività di ricerca o selezione di personale o somministrazione di professionalità ad esse;
 - Anaste si impegna a diffondere, attraverso i propri canali interni, alle Associate, i termini, i contenuti e le opportunità derivanti dal presente Protocollo, attraverso apposite circolari o *newsletter*, nonché a dare evidenza, anche sui propri canali web e social, dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo.
3. In ragione del Protocollo ed in esecuzione di esso, alcun onere economico sarà posto da una Parte a carico dell'altra.
4. Il presente accordo avrà durata pari a 12 (dodici) mesi, con effetti dalla data di sottoscrizione 21/09/2023. Alla data di scadenza del medesimo, l'accordo potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno, sempre per una durata di 12 (dodici) mesi, salvo che una delle Parti comunichi all'altra formale disdetta, con preavviso di




almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

5. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere strettamente riservate e confidenziali documenti ed informazioni di cui dovesse venire in possesso per effetto dell'esecuzione del Protocollo, nonché ai metodi di organizzazione e/o produttivi delle stesse, impegnandosi altresì a non divulgare a terzi i predetti documenti ed informazioni, se non per esigenze strettamente correlate a quanto indicato al paragrafo 2 che precede o per esigenze di pubblicazione del Protocollo.
6. Le Parti attiveranno, ciascuna per quanto di propria competenza, tutte le procedure e misure necessarie a garantire la protezione dei dati personali trattati in esecuzione del Protocollo, in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016.
7. Nessuna delle disposizioni quivi contenute potrà derogare ad eventuali accordi di miglior favore già sottoscritti, alla data della stipula del Protocollo, tra l'AIP e le Associate.
8. Le Parti riconoscono espressamente che ciascuna clausola del presente Protocollo è stata oggetto di libera negoziazione e pattuizione e che, pertanto, non potranno trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.
9. Il Protocollo è retto dal diritto italiano; ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione di esso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Roma, 21/09/2023

Per l'AIP:



Per Anaste:

